

**REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 186). - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1).**

(1) A norma dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente decreto è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

**SEZIONE IV  
DELL'ACQUA POTABILE**

**Art. 248.**

Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.

**Art. 249.**

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (1), salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'articolo 114, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.